

182^a SEDUTA**GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 1983****Presidenza del Vice Presidente GRILLO****INDICE**

Pag.

Disegni di legge:

(Comunicazione di invio alle Commissioni legislative)

Pingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale, il Congresso nazionale della Federation International des droits des hommes» (622-633-469/A) (Discussione):

PRESIDENTE	6827, 6828, 6829, 6830
LA RUSSA (DC)	6827
RUSSO (PCI)	6827
GANAZZOLI (PSI)	6828
PULLARA (Indipendente di sinistra)	6828

(Votazione di richiesta di procedura d'urgenza):

PRESIDENTE

6816

«Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento per l'avvio delle attività previste dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24» (73-416-567/A) (Discussione):

PRESIDENTE	6817, 6819, 6820, 6821, 6822
FRANCO (PCI)	6817
CULICCHIA, Assessore per il lavoro e la previdenza sociale	6818

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente l'istituzione delle Unità sanitarie locali» (540/A) (Discussione):

PRESIDENTE	6822, 6824, 6825, 6826
STEFANIZZI (PSI)	6822
FASINO (DC)	6823
AMATA (PCI)	6823, 6824, 6825, 6826

«Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria» (556/A) (Discussione):

PRESIDENTE	6825, 6826
GENTILE ROSALIA (PCI), relatore	6825

«Concessione di contributi straordinari per il Convegno internazionale di studi su Federalismo, regionalismo e autonomie differenziate, il seminario internazionale di studi sui trasporti nell'area mediterranea, il XVII Congresso nazionale giuridico forense, il Convegno "La difesa dai terremoti: l'opera del-

Sul disegno di legge n. 627/A:

PRESIDENTE	6815
CHESSARI (PCI)	6815

Interpellanza:

(Annunzio) 6814

Interrogazione:

(Annunzio) 6814

Mozioni (Per la discussione urgente):

PRESIDENTE	6815, 6816
TUSA (PCI)	6815
CHESSARI (PCI)	6816
NICITA, Presidente della Regione	6816

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	6816, 6817
LA RUSSA (DC)	6816
SCIANGULA (DC)	6817

La seduta è aperta alle ore 9,55.**FRANCO, segretario f.f., dà lettura del processo verbale della seduta precedente**

che, non sorgendo osservazioni si intende approvato.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati inviati in data 30 novembre 1983 i seguenti disegni di legge alle competenti Commissioni legislative:

« Finanza, bilancio e programmazione »

— « Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983 - secondo provvedimento » (690), d'iniziativa governativa.

« Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione »

— « Provvidenze a favore dei lavoratori dipendenti da imprese turistiche » (682), di iniziativa parlamentare.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione presentata.

FRANCO, *segretario f.f.:*

« Al Presidente della Regione:

— premesso che il decreto legge numero 55 del 28 febbraio 1983 e la relativa legge di conversione numero 131 del 26 aprile 1983, hanno sancito l'obbligo delle regioni di comunicare agli enti locali, entro il termine del 10 aprile 1983, l'ammontare dei fondi per servizi ed investimenti loro assegnati, per consentire la correlativa previsione nei rispettivi bilanci;

— considerato che l'articolo 8 della legge numero 131 del 1983 ha disposto che in assenza della comunicazione di cui in premessa, entro il termine previsto, i comuni sarebbero stati ritenuti autorizzati — *ope legis* — a prevedere in bilanci importi cor-

rispondenti a quelli ricevuti in assegnazione per l'82, maggiorati del 13 per cento, per le funzioni già esercitate dalle Regioni ed attribuite ai comuni;

— considerato che la Regione siciliana ha provveduto alla comunicazione, di cui in premessa, a tutti i comuni solo di recente, prevedendo assegnazioni per importi di gran lunga inferiori alle previsioni volute dalla legge;

— considerato altresì che gli enti locali che hanno cercato di rispettare quanto più possibile la scadenza fissata per l'approvazione dei bilanci preventivi per l'anno 1983 vi hanno riportato previsioni applicando la rivalutazione del 13 per cento sulle assegnazioni corrispondenti del 1982, formulando il programma di utilizzo ed assumendo gli impegni di spesa conseguenti con atti deliberativi regolarmente vistati dalle Commissioni provinciali di controllo;

— atteso che tale situazione pone in gravissime difficoltà particolarmente quei numerosissimi comuni che hanno cercato di rispettare le scadenze di legge nella formulazione dei bilanci;

per sapere quali provvedimenti urgenti si intendono adottare per sollevare gli enti locali siciliani dalle gravi difficoltà finanziarie in cui versano a causa della insufficienza dei fondi loro assegnati in base alla legge regionale numero 1 del 1979 » (841).

PICCIONE PAOLO - MUSOTTO.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà posta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interpellanza presentata.

FRANCO, *segretario f.f.:*

« Al Presidente della Regione:

— premesso il grave stato di disagio fi-

nanziario in cui versano le opere universitarie dell'Isola vincolate ad una normativa assolutamente inadeguata;

— considerato che con l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica numero 616 del 1977 che ha trasferito alle regioni le competenze in materia di diritto allo studio universitario, si è determinata una differenziazione tra le realtà delle regioni a statuto ordinario — tutte adeguatesi alla nuova normativa — e le regioni a statuto speciale;

— considerato che la maggioranza delle regioni a statuto speciale hanno in fase di definizione provvedimenti legislativi in materia di attuazione del diritto allo studio;

— considerate le ripetute denunce venute dagli studenti fuori sede dei tre atenei siciliani e dagli stessi amministratori delle Opere universitarie, che hanno ulteriormente messo in luce la drammaticità della situazione dei pensionati e delle mense e, più in generale, il degrado delle condizioni di vita degli studenti fuori sede delle Università siciliane;

— richiamato il disegno di legge numero 629 presentato il 31 giugno 1983, dal gruppo parlamentare socialista e tendere ad avviare ad organica soluzione questo annoso problema; per conoscere:

— quali iniziative urgenti intenda assumere il Governo della Regione per fronteggiare la gravissima situazione finanziaria in cui versano le Opere universitarie siciliane;

— quali siano gli intendimenti e gli indirizzi del Governo della Regione per una definitiva ed organica risoluzione del problema rendendo così effettiva l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia » (500).

GRANATA - GANAZZOLI - LEANZA
SALVATORE - MUSOTTO - PICCIONE PAOLO - PETRALIA.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà

posta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Sul disegno di legge n. 627/A.

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo appreso poco fa dalla lettura del verbale che ieri sera nel disegno di legge numero 627/A sono stati innestati due emendamenti totalmente estranei.

Non metto in discussione, signor Presidente, l'urgenza e la necessità per la nostra Assemblea di approvare quelle due norme, rilevo il fatto che, procedendo in questo modo, ciascuno di noi non potrà esercitare correttamente il proprio mandato, perché non potrà seguire l'attività dell'Assemblea. Nessuno di noi infatti può pensare che si introduca materia di competenza della prima Commissione in un disegno di legge di competenza della quinta Commissione e nessuno può pensare che emendamenti di questa natura non vengano proposti dall'Assessore competente, ma da uno diverso.

Quindi vorrei pregare la Presidenza dell'Assemblea di garantire il formale rispetto del Regolamento nonché di evitare che episodi del genere possano ripetersi. Mi auguro che quello che è accaduto ieri sera non costituisca precedente.

PRESIDENTE. Onorevole Chessari, già ieri sera, nel momento in cui il Governo ne ha chiesto la votazione, questa Presidenza aveva sottolineato che quello si doveva considerare un caso eccezionale che non si sarebbe più ripetuto.

Per la discussione urgente di mozioni.

TUSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUSA. Signor Presidente, onorevoli col-

leghi, vorrei ricordare che nella seduta di mercoledì 23 novembre era stata inserita all'ordine del giorno la discussione della mozione numero 88 sugli interventi nel settore in Sicilia. Essa mercoledì scorso non venne discussa, chiedo che sia trattata nella prima seduta utile.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICITA, Presidente della Regione. Favorevole.

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, vorrei chiedere che si abbini alla mozione sulla chimica anche la mozione numero 80 sulla Azienda asfalti siciliani, di cui avevo sollecitato la trattazione in una precedente seduta.

NICITA, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA, Presidente della Regione. Se la proposta dell'onorevole Chessari scaturisce dal fatto che l'Azasi opera nell'ambito delle tre province interessate all'attività chimica siamo d'accordo a trattare entrambe le mozioni, altrimenti si rinvia ad una successiva seduta.

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, in realtà questo non può avvenire, perché l'oggetto della mozione riguarda bensì la chimica, ma ha un contenuto complessivo che se ne differenzia.

Io vorrei quindi chiarire che chiedevo che in quella stessa seduta si potesse discutere questa mozione, però mi sta bene che il Governo acceda alla richiesta di trattare in una successiva seduta questo argomento.

PRESIDENTE. Resta così stabilito, salvo a precisare la data.

Votazione di richiesta di procedura d'urgenza per l'esame di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Richiesta di procedura d'urgenza per il disegno di legge: « Provvedimenti in favore del Centro di cultura scientifico "Ettore Majorana" di Erice » (696).

La pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvata)

Sull'ordine dei lavori.

LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Onorevole Presidente, intervengo per chiedere il prelievo di alcuni disegni di legge al terzo punto dell'ordine del giorno e per determinare, ai sensi del Regolamento interno, la possibilità di trattare in altra seduta della stessa mattinata il disegno di legge sul credito che ha già avuto il parere favorevole della Commissione finanza e la presa d'atto della quarta Commissione.

Chiedo, quindi, che nella mattinata si trattino i disegni di legge posti ai punti quarto, quinto, settimo e ottavo nell'ordine, che dopo la trattazione di essi si rinvii la seduta alla stessa mattinata per inserire il disegno di legge sul credito, e si determini per la tarda mattinata la votazione finale dei disegni di legge di cui è già stato ultimato l'esame.

Questo mi permette di richiamare, in analogia con quanto avviene alla Camera dei deputati, dove i parlamentari sono messi nelle condizioni di sapere in tempo utile quando saranno votati i disegni di legge, per essere presenti e per concorrere col loro voto all'

approvazione di essi. Chiederei quindi alla Presidenza, ove possibile, che si determini con sufficiente puntualità l'ora esatta nella quale si metteranno a votazione i disegni di legge.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Rispetto alla inversione dell'ordine del giorno proposta dall'onorevole La Russa, chiedo di mettere il disegno di legge posto al numero 7 al primo punto, perché l'Assessore e la Commissione sono già in Aula, ciò quindi per maggiore speditezza dei lavori.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Avverto che nella tarda mattinata si procederà alla votazione finale dei disegni di legge.

Discussione del disegno di legge: « Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento per l'avvio delle attività previste dall'art. 5 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24 » (73 - 416 - 567/A).

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussioni di disegni di legge.

In seguito alla proposta di inversione testé avanzata, si comincia col disegno di legge: « Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamenti per l'avvio delle attività previste dall'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1976, numero 24 » (73 - 416 - 567/A), posto al numero 7.

Invito i componenti la sesta Commissione a prendersi posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo nella doppice veste di membro della Commissione, in nome della

quale mi rимetto al testo, e a titolo personale per cui ritengo un fatto positivo che, finalmente, questo disegno di legge sia arrivato in Aula.

Le proposte che questo provvedimento riassume derivano da tre disegni di legge diversi ed erano, nelle linee generali e segnatamente per il disegno di legge numero 567 presentato dal Gruppo comunista, tendenti ad un aggiornamento e ad una modifica delle norme sui cantieri di lavoro e, nello stesso tempo, ad una risposta immediata alle difficoltà occupazionali che pesano su molti comuni della provincia.

Di fatto era avvenuto che la legislazione sui cantieri di lavoro, restata ferma sul terreno quantitativo, era venuta via via svuotandosi, facendo perdere di vista lo scopo originario che vi aveva presieduto, cioè quello di un intervento non assistenziale, ma che fosse allo stesso tempo produttivo e di sostegno per vaste fasce di lavoratori afflitti da una disoccupazione endemica.

Quindi si imponeva l'adeguamento di questa normativa, per riportarla alla sua originaria finalità di intervento capace di alleviare una situazione occupazionale sempre più drammatica in vaste zone dell'Isola. Ritieniamo dunque che, per queste motivazioni, questo disegno di legge debba avere una rapida approvazione, anche perché arriveremo con un certo ritardo. Se infatti la sessione non fosse stata anticipatamente chiusa per le dimissioni del Governo, avrebbe già avuto effetti operativi.

Per quanto riguarda il merito, il Gruppo comunista, pur essendo nelle linee generali d'accordo con il disegno di legge così come è stato esposto dalla Commissione, tuttavia avanza delle riserve per la soluzione che è stata data ad un problema che noi ritenevamo di estrema importanza e che avevamo evidenziato nel nostro disegno di legge. Infatti dalla constatazione del rilevante rischio sociale dell'intervento, ritenevamo che la competenza in questa materia dovesse essere spostata per intero a favore degli enti locali, dando quindi ai essi, con questo strumento una possibilità di intervento immediato e una capacità integrativa alla spesa dell'ente locale, per quanto riguarda la realizzazione di opere pubbliche.

Noi non disconosciamo il valore e la qualità non uniforme ma tuttavia diffusa delle

realizzazioni che, grazie alla legge precedente, sono state compiute da singoli enti, anzi riconosciamo che si deve all'applicazione di questa legge da parte, per esempio, di enti ecclesiastici, l'essere intervenuti per il restauro di chiese, che sono beni culturali e patrimonio comune; tuttavia, per il valore e la nuova dimensione che noi ritenevamo di dare a questa materia, restiamo convinti che tutta la competenza debba essere spostata a favore dell'ente locale.

Questo è l'aspetto della legge su cui il Gruppo comunista non è d'accordo, perché, pur avendo ottenuto uno spostamento percentuale a favore dell'ente locale e quindi avendo ottenuto il riconoscimento del preminente valore che l'intervento di esso deve avere in questa materia, la quota riservata agli enti locali, resta, a nostro avviso, inferiore a quella necessaria e nel suo complesso insufficiente per il raggiungimento di quelle finalità che, almeno dal nostro punto di vista, questo strumento legislativo dovrebbe avere.

Questa soluzione (se il disegno di legge sarà approvato nel suo testo attuale) deve essere considerata transitoria, come un periodo di rodaggio e, nello stesso tempo, di progressiva assunzione delle competenze da parte degli enti locali. In questa ottica infatti riteniamo che, in un futuro non lontano, sulla scorta dell'esperienza intanto formatasi, si potrà tornare su questo punto per estendere a tutta quanta la materia la esclusiva competenza degli enti locali, avendo presente che, di fronte alla crisi che si è abbattuta sui diversi settori produttivi della nostra regione, che ha provocato la stagnazione produttiva e una caduta preoccupante dei livelli occupazionali, nella impossibilità di risolvere su vasta scala, e purtroppo anche per singoli settori, una crisi di così ampie proporzioni che investe i settori produttivi fondamentali, da quello dell'industria, alla edilizia, all'agricoltura, questo strumento di intervento, non assistenziale, ma di sostegno e di collegamento, debba essere sempre più esteso e debba diventare una forma produttiva nell'intervento regionale di sostegno ai lavoratori disoccupati.

Dall'applicazione di questa legge, sicuramente avremo noi, in questa direzione, risposte se non esaustive, tuttavia di grande rilevanza, perché questo possa diventare, con

le modifiche e le integrazioni che potrà avere dopo questa sperimentazione, lo strumento fondamentale al posto dell'attuale legislazione, avendo la finalità di coniugare il sostegno ai lavoratori di aziende in crisi con quello di una spesa pubblica finalizzata, e sotto il profilo della utilità sociale e, parzialmente, anche della produttività.

CULICCHIA, Assessore per il lavoro e la previdenza sociale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, Assessore per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, noi attribuiamo notevole importanza a questo disegno di legge sui cantieri di lavoro. In maniera schematica vorrei dire che il miglioramento della paga ai lavoratori e agli istruttori consentirà ai comuni di potere operare e, soprattutto, di cambiare un'attività che era meramente assistenziale, per guardare invece ai cantieri di lavoro in maniera produttiva, cioè nella certezza di potere realizzare opere pubbliche.

L'onorevole Franco ha esternato la preoccupazione che il non avere dato interamente ai comuni la possibilità di gestire i cantieri di lavoro può rappresentare un inconveniente. Debbo dire, invece, che la norma consente ai comuni di avere preminenza negli stanziamenti; si dice infatti: «almeno il 65 per cento», per cui il Governo, nel momento in cui si dovesse trovare di fronte a maggiori richieste da parte degli enti locali, è chiaro che darà la precedenza a questi ultimi.

Debbo ancora aggiungere che la necessità di far presto ha costretto la Commissione ad inserire anche un articolo che riguarda la formazione professionale, esso è passato all'unanimità sia nella Commissione di merito che in Commissione finanza ed è volto a consentire che l'anno formativo 1983-84 possa avere uno stanziamento e che lo stesso piano possa avere una solida base giuridica sullo stanziamento effettuato e non sulle somme residue.

Il vasto e grave fenomeno della disoccupazione spinge questa Assemblea ad approvare sollecitamente il disegno di legge che stiamo discutendo.

IX LEGISLATURA

182^a SEDUTA

1 DICEMBRE 1983

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

CANINO, *segretario f.f.:*

« Art. 1.

A decorrere dall'1 gennaio 1984 l'assegno giornaliero per i lavoratori e per il personale direttivo dei cantieri di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi della legge regionale 1 luglio 1968, numero 17 e successive modificazioni, è determinato nella misura di lire 22.000 per i lavoratori, lire 32.000 per il direttore e lire 27.000 per gli istruttori ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

CANINO, *segretario f.f.:*

« Art. 2.

Il trattamento economico previsto dal precedente articolo si applica anche in favore dei lavoratori, degli istruttori e dei direttori assunti nei cantieri di lavoro istituiti dai comuni ai sensi del primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

CANINO, *segretario f.f.:*

« Art. 3.

L'ammontare della spesa prevista per ogni cantiere non può superare l'importo di lire 80 milioni. Ai trattamenti economici e previdenziali dei lavoratori e del personale di direzione è riservato almeno il 50 per cento della spesa autorizzata ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

CANINO, *segretario f.f.:*

« Art. 4.

Per i cantieri da istituire dopo la pubblicazione della presente legge possono essere ammesse a finanziamento, entro i limiti dell'importo di cui all'articolo precedente, le spese concernenti:

- 1) la retribuzione del personale di direzione;
- 2) la retribuzione della manodopera non qualificata;
- 3) gli eventuali costi relativi alle seguenti voci:
 - a) materiali e relativo trasporto;
 - b) trasporto del materiale di risulta;
 - c) diritti di cava e noli;
 - d) I.V.A.;
 - e) manodopera qualificata, limitata a non più di tre unità per ogni cantiere.

Le spese indicate al punto 3) non possono in ogni caso superare il 60 per cento dell'ammontare del finanziamento concesso, senza alcuna distinzione tra enti autarchici territoriali ed altri enti pubblici o giuridicamente riconosciuti.

IX LEGISLATURA.

122^a SEDUTA

1 DICEMBRE 1983

Per la progettazione dei lavori è corrisposto un compenso forfettario nella misura dell'1 per cento della spesa autorizzata».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

CANINO, segretario f.f.:

« Art. 5.

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per gli esercizi finanziari 1983, 1984 e 1985, gli stanziamenti annuali del bilancio regionale per l'istituzione di cantieri di lavoro sono riservati per una quota pari almeno al 65 per cento ai cantieri gestiti dai comuni.

Il secondo comma dell'articolo 15 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1 è soppresso».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

CANINO, segretario f.f.:

« Art. 6.

La mancata osservanza delle norme vigenti in materia di collocamento e di avviamento al lavoro di lavoratori disoccupati, da impiegare per la esecuzione delle opere finanziate attraverso la istituzione dei cantieri di lavoro, comporta la perdita del finanziamento da parte degli enti beneficiari dello stesso».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

CANINO, segretario f.f.:

« Art. 7.

I servizi di cassa, svolti dagli istituti di credito e dai tesorieri a norma del secondo comma dell'articolo 6 della legge regionale 1 luglio 1968, numero 17, sono regolati dalle seguenti disposizioni:

a) gli interessi sui saldi giornalieri di cassa sono calcolati complessivamente nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1982, numero 94 e saranno contabilizzati e versati, a chiusura della gestione, a favore del bilancio del "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati";

b) la commissione complessivamente spettante agli istituti di credito o ai tesorieri, a titolo di compenso e rimborso spese, è commisurata al 2 per mille sul movimento generale di cassa;

c) gli istituti di credito ed i tesorieri hanno l'obbligo di tenere contabilità separate ed istituire conti intestati alle singole gestioni, nonché di provvedere alla relativa rendicontazione entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere, o in qualsiasi momento a richiesta dell'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

CANINO, segretario f.f.:

« Art. 8.

Alla corresponsione del saldo si provvede direttamente in favore dell'ente gestore, su presentazione degli elaborati tecnici e dei giustificativi di spesa di cui alla lettera c) del precedente articolo, previo collaudo delle

opere o rilascio, per i condizi di importo fino a lire 30 milioni, di un certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, o in mancanza da altro tecnico abilitato, conformato dal legale rappresentante dell'ente gestore e versato dall'ufficio tecnico vigile.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

CANINO, segretario f.f.

« Art. 9.

Nelle cure del circuito del sistema formativo regionale al fine di assicurare, per l'anno formativo 1983-84, l'avvio delle attività di cui all'articolo 7 della legge regionale 6 marzo 1976, numeri 24, è autorizzata la spesa di lire 28.000 milioni a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1983. Il piano regionale per la formazione professionale, unitamente al provvedimento approvativo dello stesso, dovrà essere comunicato alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

CANINO, segretario f.f.

« Art. 10.

Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di lire 15.000 milioni.

La predetta somma sarà versata al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con de-

creto del Presidente della Regione 18 aprile 1981, numero 25».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

CANINO, segretario f.f.

« Art. 11.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 28.000 milioni per l'anno 1983 e in lire 15.000 milioni per l'anno 1984, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi destinati al finanziamento di altri interventi".

Agli oneri ricadenti nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

CANINO, segretario f.f.

« Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento al titolo:

sopprimere le parole: « per l'avvio ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata successivamente.

Discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, concernente l'istituzione delle Unità sanitarie locali » (540/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente l'istituzione delle Unità sanitarie locali », (540) posto al numero quattro.

Invito i componenti la settima Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Per la Commissione ha facoltà di parlare l'onorevole Stefanizzi.

STEFANIZZI. La Commissione si rimette al testo della relazione dei proponenti.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

CANINO, *segretario f.f.:*

« Art. 1.

L'articolo 8 della legge regionale 12 ago-

sto 1980, numero 87, è sostituito dal seguente:

"Cause di ineleggibilità e di incompatibilità per l'assemblea generale.

Non sono eleggibili a componenti della assemblea generale dell'unità sanitaria locale:

a) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime nell'ambito dei comuni facenti parte della unità sanitaria locale.

Tale causa di ineleggibilità è estesa anche a coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed ai membri dei capitoli e delle collegiate;

b) i funzionari che hanno la vigilanza o il controllo sulla unità sanitaria locale nonché i membri delle commissioni provinciali di controllo;

c) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'unità sanitaria locale o non ne hanno ancora reso conto;

d) coloro che hanno lite pendente con l'unità sanitaria locale;

e) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse dell'unità sanitaria locale, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionati in qualsiasi modo dalla medesima;

f) gli amministratori delle unità sanitarie locali che sono stati dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria con sentenza passata in giudicato;

g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'unità sanitaria locale, sono stati legalmente messi in mora;

h) i magistrati della magistratura ordinaria e amministrativa e della Corte dei conti i quali esercitano la loro giurisdizione nel territorio dell'unità sanitaria locale.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate alle lettere c) e d) non si applicano agli amministratori delle unità sanitarie locali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Non possono contemporaneamente far parte della stessa assemblea, gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i

coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

I dipendenti delle unità sanitarie locali, nonché i professionisti con esse convenzionati, non possono ricoprire la carica di presidente dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati; non possono, altresì, fare parte di organi interni della stessa assemblea che svolgono funzioni comunque inerenti all'esercizio del controllo sugli atti del comitato di gestione.

Le ipotesi di ineleggibilità previste nel presente articolo, qualora sopravvengono all'elezione, costituiscono altresì, causa di incompatibilità».

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Signor Presidente, intervengo per sottoporre alla Presidenza, alla Commissione e all'Assemblea, una osservazione che riguarda tanto questo articolo quanto l'articolo 2.

La norma contempla i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, però salvo che mi sia sfuggito non ho letto alcunché che dica che questa legge si applica a partire dalle future elezioni. In quasi tutte le Unità sanitarie locali infatti si sono già svolte le elezioni e sono stati eletti i consiglieri. Domenica scorsa c'è stato un turno; ne rimane da fare qualche altro ancora. Ebbene non si possono applicare ai consiglieri in carica norme approvate a posteriori. Per evitare quindi contrasti e incertezze sullo *status* dei singoli consiglieri, credo che debba essere chiarito che fino all'applicazione di questa legge valgono — ed è ovvio — le norme di ineleggibilità ed incompatibilità vigenti al momento delle elezioni dei consiglieri; dal momento di applicazione di questa legge in poi, per chi deve essere eletto, valgono le nuove norme.

AMATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi e all'onorevole Fasino che questa legge chiarisce norme varate dalla

Assemblea regionale e le adegua a una normativa nazionale che esisteva già all'atto in cui si sono fatte le elezioni per le assemblee e per i comitati di gestione e dal momento che erano insorte difficoltà interpretative sull'articolo 8 e sull'articolo 9 — mi pare — della legge 87, modificate dalla legge 6, la Commissione ha ritenuto opportuno chiarire come dovessero essere interpretati quegli articoli, e ha chiarito quali sono le incompatibilità e le ineleggibilità, riportando interamente e alla lettera norme previste dalla legge nazionale numero 154, che era valida, onorevole Fasino, su tutto il territorio nazionale già all'atto della sua approvazione, cioè nel 1982, anno in cui si sono svolte le elezioni per le Unità sanitarie locali.

Del resto questo disegno di legge ha avuto la ventura di incappare — non per questi due articoli ma per un terzo articolo che è stato espunto dalla Commissione — in una impugnativa del commissario dello Stato, per cui la Commissione ha ritenuto opportuno fare chiarezza in questa materia. Quindi non credo che le obiezioni che ella fa, onorevole Fasino, siano calzanti nel caso in specie.

FASINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASINO. Signor Presidente, si vede che non sono riuscito a manifestare chiaramente il mio pensiero, che non attiene al contenuto del disegno di legge.

Come ha chiarito l'onorevole Amata si intende applicare la normativa di questo disegno di legge ai consiglieri delle Unità sanitarie locali che sono in carica e questo non è possibile giuridicamente!

Questa è una Assemblea legislativa, ma non possiamo fare tutto quello che ci viene in testa, sia pure a chiarimento di situazioni precedenti. I consiglieri sono stati eletti in un dato regime giuridico e ora non possiamo modificare questo regime se non per il futuro.

Io chiederei che il Governo chiarisca questa situazione, altrimenti sospendiamo la discussione e approfondiamo.

AMATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATA. Ho l'impressione che con l'onorevole Fasino rischiamo di non capirci.

Onorevole Fasino, una legge dello Stato dettava e detta norme di incompatibilità e di ineleggibilità e questa legge era in vigore su tutto il territorio nazionale all'atto in cui si sono svolte le elezioni per le Unità sanitarie locali. Noi non instauriamo ora un regime legislativo a posteriori, solo portiamo chiarezza in un regime che esisteva già nell'ottobre del 1982 all'atto in cui si sono svolte le elezioni. Si rischiava infatti di scatenare un conflitto tra quello che c'era nella nostra legislazione e che era implicito e quello che veniva esplicitato dalla legge nazionale. Questa legge dice: le norme della legge 87 vanno lette in questa maniera e, quindi bisogna che si adeguino le procedure.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

CANINO, segretario f.f.:

« Art. 2.

L'articolo 9 della legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, è sostituito dal seguente:

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità per il comitato di gestione.

Oltre alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal precedente articolo per i componenti l'assemblea generale, non sono eleggibili a componenti del comitato di gestione:

a) i deputati dell'Assemblea regionale siciliana ed i consiglieri regionali;

b) i presidenti ed i componenti della giunta esecutiva di comunità montana o di altro ente locale associativo sovracomunale;

c) i sindaci e gli assessori di comuni;

d) i consiglieri comunali dei comuni facenti parte dell'Unità sanitaria locale;

e) i presidenti e gli assessori di amministrazioni provinciali;

f) i consiglieri provinciali di provincia nel cui ambito ricade la Unità sanitaria locale;

g) i dipendenti regionali in servizio presso l'Assessorato regionale della sanità ed ogni altro dipendente distaccato o comandato presso lo stesso Assessorato;

h) i dipendenti di comuni che facciano parte della Unità sanitaria locale;

i) coloro i quali abbiano rapporti di lavoro subordinato autonomo o convenzionato con la Unità sanitaria locale compreso il personale degli istituti e policlinici universitari e delle case di cura private;

j) coloro che, personalmente o attraverso partecipazioni in società, abbiano rapporti economici diretti o indiretti con la Unità sanitaria locale;

m) coloro i quali fanno parte dell'assemblea generale di altra Unità sanitaria locale.

Al presidente ed al vice presidente del comitato di gestione si applica la norma di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1975, numero 87.

Le ipotesi di ineleggibilità considerate alla lettera i) non si applicano a coloro che facciano esplicita rinuncia all'esercizio della professione o della attività convenzionata nell'ambito della stessa Unità sanitaria locale.

Le ipotesi di ineleggibilità, previste nel presente articolo, qualora sopravvengano alla elezione, costituiscono causa di incompatibilità».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Fasino ed altri il seguente emendamento:

articolo 2 bis:

« Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si ap-

plicano a partire dalle prossime elezioni dei consiglieri ».

AMATA. Signor Presidente, a nome della Commissione, ne chiedo l'accantonamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta stabilito che viene momentaneamente sospeso l'esame di tutto il disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria » (556/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria » (556/A), posto al numero cinque.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GENTILE ROSALIA, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GENTILE ROSALIA, relatore. Signor Presidente, mi riferisco al testo della relazione che accompagnava il disegno di legge, precisando subito il carattere di urgenza di questo provvedimento legislativo e la necessità che si attiri al più presto all'avanguardia della procedura concorsuale per varare una misura tanto difficile che mette in serie difficoltà le nostre Unite sanitarie locali nell'opporci ai seguenti agli incerti avvenimenti.

PRESIDENTE. Non avendo altri obietti di pericolo, mettiamo fine alla discussione generale.

Perché se non si passa all'esame degli emendamenti.

Che è favorevole molti settori, ma è un emendamento.

(E appena)

Tanto il tempo impone a fare la parte dell'articolo 1.

GENTILE. Segnando 15-

- art. 1.

Perche' risulta la parola a cui si

quinto comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, numero 761, le Unità sanitarie locali sono autorizzate ad espletare tutti i corsi già banditi entro il 31 dicembre 1982 dagli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie locali atesse nonché quelli riservati di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica numero 761 citato e dell'articolo 24 ter della legge 29 febbraio 1980, numero 33, con le norme e le procedure concorsuali vigenti presso gli enti già titolari dei servizi sanitari nei quali esistevano le vacanze; nelle commissioni giudicatrici i rappresentanti degli enti sono sostituiti da rappresentanti dell'Assessorato regionale della sanità.

Le commissioni giudicatrici, ad eccezione di quelle per i succitati concorsi rinvolti, sono integrate da tre membri eletti dal comitato di gestione con voto limitato a uno.

Il predetto Assessorato, riconoscendo la regolarità delle procedure concorsuali, provvede all'approvazione della graduatoria ed alla contestuale nomina dei vigentini.

PRESIDENTE. Comincio che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

« aggiungere al testo capo dopo la parola « pronto a le parole: » e non finiti ».

Lo raprovo la votazione.
Qui è favorevole molti settori, ma è contrario, si vedi.

(E appena)

Perche' la votazione favorita una modifica.

Che è favorevole molti settori, ma è contrario, si vedi.

(E appena)

Invece il deputato aggiunge a fine linea dell'articolo 1.

Quindi, segnando 15-

- art. 2.

Per poter così aggiungere una nuova linea

IX LEGISLATURA

182^a SEDUTA

1 DICEMBRE 1983

stenziali e fino all'espletamento dei concorsi pubblici regionali, l'Assessorato regionale della sanità autorizza le Unità sanitarie locali, su richiesta delle stesse, a ricoprire, mediante incarichi temporanei semestrali non rinnovabili, i posti vacanti, qualora non sia stato possibile ricoprire i posti stessi mediante trasferimento interno o comando o utilizzazione delle graduatorie degli enti di cui al precedente articolo.

I predetti incarichi saranno conferiti con le procedure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, numero 130; i requisiti di ammissione, i titoli valutabili ed i criteri di valutazione sono quelli contenuti nel decreto ministeriale 30 gennaio 1982. Il posto lasciato libero a seguito del conferimento dell'incarico non può essere ricoperto tranne che per supplenza. L'incaricato che ricopre un posto di organico di ruolo è collocato, a domanda, in aspettativa senza assegni.

Per le medesime esigenze indilazionabili di cui sopra, le Unità sanitarie locali possono provvedere direttamente alla copertura dei posti disponibili per assenza o impedimento del titolare utilizzando, qualora non sia possibile provvedere con trasferimenti interni, le graduatorie degli enti le cui funzioni sono state trasferite alle Unità sanitarie medesime ed, in mancanza di graduatorie formulate, con le modalità di cui al comma precedente ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato da parte della Commissione il seguente emendamento:

articolo 2 bis:

« I termini di cui al primo e quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 maggio 1983, numero 45, rispettivamente 31 dicembre 1983 e 31 ottobre 1983, sono prorogati al 30 giugno 1984 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

CANINO, *segretario f.f.:*

« Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata in altra seduta.

Riprende l'esame del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente l'istituzione delle Unità sanitarie locali » (540/A).

PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, numero 87, concernente l'istituzione delle Unità sanitarie locali » (540/A).

AMATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATA. Chiedo il rinvio del disegno di legge in Commissione.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari per il Convegno internazionale di studi su Federalismo, regionalismo e autonomie differenziate; il Seminario internazionale di studi sui trasporti nell'area mediterranea; il XVII Congresso nazionale giuridico forese; il Convegno "La difesa dai terremoti: l'opera dell'ingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale"; il Congresso nazionale della Federation international des droits des hommes » (622 - 633 - 649/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Concessione di contributi straordinari per il Convegno internazionale di studi su Federalismo, regionalismo e autonomie differenziate, il seminario internazionale di studi sui trasporti nell'area mediterranea, il XVII Congresso nazionale giuridico forese, il Convegno "La difesa dai terremoti: l'opera dell'ingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale", il Congresso nazionale della *Federation international des droits des hommes* » (622 - 633 - 649/A), posto al numero 8.

Invito i componenti la sesta Commissione a prendere posto al banco della medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LA RUSSA. La Commissione si rimette al testo.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare la nostra opposizione al disegno di legge in discussione. Avevamo già posto il problema in Commissione finanza, lo vogliamo porre qua in Aula, perché al di là del merito dei contributi erogati con questo disegno di legge, noi riteniamo che l'Assemblea non possa e non debba essere costretta per ogni convegno che si fa ad elargire sovvenzioni. Noi siamo dell'avviso che il Governo, o comunque i gruppi parlamentari, si debbano fare promotori di un disegno di legge che detti criteri assegnando poi una somma adeguata alla Presidenza della Regione per il finanziamento di convegni, senza essere costretti volta

per volta ad approvare leggi, per finanziare convegni che sfuggono al nostro controllo, perché per esempio questo stesso disegno di legge prevede per un convegno un finanziamento di 70 milioni, per un altro di 120 milioni e per un altro ancora di 200 milioni; da un canto lo spreco e dall'altro — mi pare — la diversità di trattamento e quindi l'iniquità nei confronti di tutte quelle iniziative che non avendo la possibilità di godere di un disegno di legge apposito restano senza finanziamenti o devono fare i conti al millesimo per farcela.

Proprio per tutto ciò noi siamo contrari a questo disegno di legge, indipendentemente dai suoi contenuti, perché riteniamo che si debba arrivare ad una proposta organica che consenta di affrontare questo problema non attraverso disegni di legge ma con atti amministrativi sulla base di criteri dettati dalla legge.

LA RUSSA. Chiedo di parlarne.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il richiamo molto opportuno fatto dall'onorevole Russo mi induce a fare una puntualizzazione.

Questo tema lo abbiamo affrontato in sesta Commissione e in Commissione finanza; è così rilevante che merita un minimo di approfondimento in quest'Aula. Ritengo, signor Presidente, che ella dovrebbe raccordarsi col Presidente della sesta Commissione, per impedire che si possa ulteriormente legiferare su singole iniziative, anche se pregevoli ed importanti; continuando infatti a legiferare in questo modo, determineremo uno scadimento nella nostra produzione legislativa.

Credo, altresí, che vada fatto un sollecito perché l'Assessore ai beni culturali, raccordandosi con la sesta Commissione, voglia finalmente portare a compimento il disegno di legge sull'alta cultura, dove potranno trovare accesso tutte le iniziative interessanti e importanti, che si svolgono nella nostra Regione in questo settore.

La conclusione di questo mio intervento è quindi identica a quella dell'onorevole Russo, soltanto che io voto a favore del disegno di legge, con un impegno da parte del gruppo della Democrazia cristiana che, per il

futuro, non daremo più assenso ad altre iniziative del genere, anche se dovessero venire dal nostro stesso mondo.

GANAZZOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GANAZZOLI. Signor Presidente, in fondo si ripete la discussione già svoltasi sia in sesta Commissione sia in seconda Commissione, cioè di arrivare ad una regolamentazione di questa materia. Va quindi ribadito l'invito al Governo di disporre uno strumento che regolarizzi questo settore, anche perché non si può approvare una serie di leggi che sfuggono ad ogni controllo ed alla comparazione delle priorità nella utilizzazione di queste somme, anche se devo dare atto al Governo che al disegno di legge in discussione si arriva non su sua proposta ma di singoli deputati.

Reiteriamo quindi al Governo l'invito di farsi promotore di un organico disegno di legge, onde evitare queste leggi che — come giustamente si dice — vengono a premiare non le iniziative più importanti, ma quelle più raccomandate, quelle che riescono a trovare il canale giusto.

Nello stesso tempo c'è anche un invito ai gruppi parlamentari e ai singoli deputati di non farsi promotori di iniziative del genere; è chiaro altresì che questo invito può essere accolto e mantenuto dai parlamentari nella misura in cui il Governo provvederà tempestivamente ad avanzare una proposta di regolamentazione della materia.

Il gruppo socialista pertanto voterà a favore del disegno di legge, sperando che questo sia l'ultimo dei disegni di legge di tal genere prima della regolamentazione della materia.

PULLARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PULLARA. Signor Presidente e onorevoli colleghi, questo disegno di legge si riferisce ad un avvenimento già consumato e per il quale vi era stato un impegno del Governo al fine di incoraggiarne la realizzazione.

La Sicilia soffre del problema di una mi-

gliore organizzazione dei congressi; noi abbiamo già, infatti, le attrezziature, ora dobbiamo fare in modo di incentivare la realizzazione di congressi internazionali che abbiano come scopo non soltanto la fruizione delle attrezziure turistiche e alberghiere, ma soprattutto la propaganda della Sicilia che deriva dall'ospitare congressi internazionali di alto livello scientifico.

A tal fine, sono sempre favorevole accché la Regione siciliana agevoli la realizzazione di congressi, anche perché si possa coprire la fascia cosiddetta di bassa stagione.

Per cui quando il congresso — ed è questo che bisogna valutare — ha notorietà in campo nazionale e internazionale, ben venga in Sicilia, qualunque sia la provincia che lo realizzi, qualunque sia l'ente che lo promuove e aggiungo che non mi scandalizzerei se la Sicilia, attraverso l'ente Regione e quindi l'Assessorato al turismo, volesse incentivare anche convegni di natura politica, purché ciò abbia lo scopo di far giungere nell'Isola ospiti per le nostre attrezziure turistico-alberghiere da un canto e dall'altro dare notorietà, per la propaganda indiretta, alla nostra Regione.

Ecco perché la Commissione si è orientata a finanziare questo disegno di legge, pur impegnando il Governo — e l'Assessore Cuccicchia, che qui lo rappresenta, ne percepirà appieno tutto il valore — a presentare un disegno di legge organico che disciplini questa materia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di intervenire dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

BOSCO, segretario f.f.:

« Art. 1.

L'Assessore regionale per i beni culturali

IX LEGISLATURA

182^a SEDUTA

1 DICEMBRE 1983

ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere:

a) un contributo straordinario non superiore a lire 200 milioni all'Istituto di diritto costituzionale e delle istituzioni politiche comparate della facoltà di giurisprudenza dell'università di Palermo per un convegno internazionale di studi sul tema "Federalismo, regionalismo ed autonomie differenziate" e per un seminario internazionale di studi sui problemi dei trasporti nell'area mediterranea con riferimento ai piani di sviluppo della Regione siciliana;

b) un contributo straordinario non superiore a lire 120 milioni all'Ordine degli avvocati e dei procuratori della provincia di Messina per il ventisettesimo Congresso nazionale giuridico forense;

c) un contributo straordinario non superiore a lire 70 milioni all'Ordine degli ingegneri della provincia di Messina per un Convegno di studi sul tema "La difesa dai terremoti: l'opera dell'ingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale", nel contesto del trentesimo Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri;

d) un contributo straordinario non superiore a lire 50 milioni al Comitato regionale siciliano di Catania della Lega italiana dei diritti dell'uomo, per l'organizzazione del Congresso nazionale della *Federation international des droits des hommes*.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

BOSCO, segretario f.f.:

« Art. 2.

I contributi straordinari di cui al precedente articolo saranno erogati all'atto della presentazione del rendiconto corredato dei giustificativi di spesa.

L'Assessore regionale per i beni culturali

ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato altresì ad erogare, a richiesta degli interessati, a titolo di anticipazione, il 50 per cento dei sopradetti contributi all'atto della presentazione del programma relativo allo svolgimento delle attività connesse al convegno o al congresso che si intende organizzare ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

BOSCO, segretario f.f.:

« Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa complessiva di lire 440 milioni che trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78 "Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi" ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

BOSCO, segretario f.f.:

« Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo ai voti il titolo del disegno di legge nel testo della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata successivamente.

La seduta è rinviata ad oggi giovedì 1 dicembre 1983 alle ore 11,45 con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Discussione dei disegni di legge:

1) « Interventi per il credito nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, della pesca e della cooperazione » (547 - 583/A);

2) « Integrazione della legislazione in materia di turismo, spettacolo e sport » (519/A);

3) « Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia » (32 - 259 - 364/A);

4) « Interpretazione autentica della legge regionale 26 luglio 1982, numero 69, concernente proroga delle supplenze conferite alle insegnanti ed alle assistenti delle scuole materne, nonché degli incarichi e supplenze al personale docente e non docente in servizio presso gli Istituti regionali d'arte » (452/A);

5) « Contributo alla cooperativa mugnai e pastai della Valle del Platani S.r.l. con sede in Casteltermini ed alla cooperativa Mulini Ibla di Paternò » (502/A).

III — Votazione finale dei disegni di legge:

1) « Modifiche alla legge regionale 28 luglio 1983, numero 87, recante: "Modifiche ed integrazioni alla leg-

ge regionale 29 dicembre 1975, numero 88, in ordine all'adeguamento delle strutture operative forestali" » (647/A);

2) « Proroga del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1969, numero 17 "Completamento del risanamento del rione San Berillo di Catania » (627/A);

3) « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 giugno 1983, numero 58, ed altre in materia d'agricoltura » (655/A);

4) « Nuove norme per i cantieri di lavoro e rifinanziamento delle attività previste dall'articolo 5 della legge regionale 6 marzo 1976, numero 24 » (73 - 416 - 567/A);

5) « Provvedimenti urgenti in materia di assistenza sanitaria » (556/A);

6) « Concessione di contributi straordinari per il Convegno internazionale di studi su Federalismo, regionalismo e autonomie differenziate, il seminario internazionale di studi sui trasporti nell'area mediterranea, il ventisettesimo Congresso nazionale giuridico forense, il Convegno "La difesa dai terremoti: l'opera dell'ingegnere nel quadro della legislazione europea, nazionale e regionale", il Congresso nazionale della *Federation international des droits des hommes* » (622 - 633 - 649/A).

La seduta è tolta alle ore 11,35.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Loredana Cortese

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo